



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI
(LICEO SCIENTIFICO - IPSC - IPSIA - ITI)

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L
TEL 0983/91312 Peo: csis06800l@istruzione.it Pec: csis06800l@pec.istruzione.it
Sito web: www.iiscariati.edu.it Codice univoco per le fatture elettroniche: UFS2E5

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Delibera approvazione consiglio di istituto del 29 novembre 2024

IIS -CARIATI (CS)

Prot. 0008968 del 29/11/2024

I (Uscita)

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTI IN VIGORE NELL'ISTITUTO

L'IIS CARIATI, come tutte le scuole italiane, per il proprio funzionamento deve attenersi alle norme istituzionali che fanno capo alla stessa **Costituzione dello Stato**, i cui articoli più significativi sono:

Art. 9: *"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica"*

Art.33: *"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"*

Art.34: *"La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi"*

A questi articoli contenuti nella Costituzione Italiana si aggiungono:

1. leggi del Parlamento in materia di istruzione e ricerca: fondamentale è la legge sull'autonomia scolastica L.15 marzo 1997 n. 59 e relativo D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
2. decreti governativi in materia d'istruzione e ricerca e di attuazione delle leggi ordinarie;
3. circolari e regolamenti stabiliti sia a livello ministeriale che a livello locale e d'Istituto;
4. contratti collettivi concernenti il personale della scuola.

In particolare, i diritti e i doveri di ogni singola categoria di persone coinvolte nella formazione scolastica sono contenuti nei seguenti regolamenti:

- **Statuto dei docenti – Rapporto di lavoro** (C.C.N.L. vigente)
- **Statuto delle Studentesse e degli Studenti** (D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007)
- **Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati** (LEGGE 1° ottobre 2024, n. 150)

In coerenza con queste norme a carattere nazionale, è stato elaborato il presente Regolamento di Istituto

TITOLO I

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 – L’IIS CARIATI si propone di promuovere e sviluppare un modello culturale in grado di fornire una risposta adeguata alla domanda di educazione, istruzione e formazione, umana e tecnico- scientifica, che gli proviene dalla società, mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica da parte degli studenti.

Art. 2 - L’IIS CARIATI si propone di essere una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni

Art. 3 - Il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo tecnico e ausiliario, e gli studenti operano, nell'ambito delle attività scolastiche, con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli, per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento scolastico italiano vigente.

Art. 4 - L’IIS CARIATI interagendo con il territorio, fonda il suo progetto formativo e la sua azione educativa sulla buona qualità delle relazioni docenti studenti; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e, perseguendo gli obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze, al loro inserimento nella vita attiva.

Art. 5 - L’IIS CARIATI si impegna, nei limiti di organico e di bilancio previsti dalle vigenti disposizioni, a porre in essere tutte le condizioni per assicurare: a) l'ambiente scolastico favorevole; b) l'offerta formativa integrativa; c) recupero dello svantaggio; d) salubrità e sicurezza dell'ambiente; e) adeguata strumentazione tecnologica; f) educazione alla salute.

Art. 6 - L’IIS CARIATI promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla privacy in base alle norme vigenti.

TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 7 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetta e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Art. 8 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica (art.1 dpr 249/98).
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 9 –Regole e procedure

1. Assenze

- a. L'insegnante è delegato a controllare la presenza della giustificazione telematica sul registro online e a validarla.
- b. Gli alunni devono giustificare le assenze il giorno del rientro.
- c. Anche in caso di eventuale mancanza di giustificazione lo studente viene regolarmente riammesso in classe. PREVIA AUTORIZZAZIONE FIRMATA SU APPOSITO MODELLO DAL RESPONSABILE DI SEDE.
- d. Non sono ammesse assenze collettive (si ritiene collettiva risulta assente più della metà degli alunni della classe) non documentate da valide certificazioni giustificative (certificato medico, attestato di società sportive in caso di partecipazione a gare e/o manifestazioni, gravi e comprovati motivi di famiglia); le stesse, in caso contrario, saranno considerate ingiustificate e pertanto passibili di sanzioni disciplinari ivi compresa la sospensione.
- e. Ogni sforzo dovrà comunque essere rivolto, da parte dei docenti, alla conoscenza delle ragioni che sono all'origine dell'evento, al fine di circoscrivere gli effetti negativi ed indirizzare gli studenti verso momenti di utile discussione e confronto.
- f. Si sottolinea che in tali circostanze, all'interno dell'Istituto, l'attività didattica proseguirà indipendentemente dal numero di alunni presenti, eventualmente adottando opportune variazioni alla normale attività (ripasso, esercizi, letture, proiezioni, discussione, o altre forme di

attività di classe).

- g. Nel caso di assenze collettive o eccessivo assenteismo degli studenti, il Consiglio di Classe potrà deliberare inoltre di escludere la classe da attività quali viaggi e visite guidate.

2. Ingresso – Uscita - Ritardi

- a. Gli studenti vengono ammessi in aula a partire dalle ore **07:55**, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- b. Gli alunni pendolari che arrivino prima di questa ora, in caso di condizioni meteo avverse possono sostare nell'atrio dell'istituto (sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico) fino al suono della campanella;
- c. Gli alunni che arrivano in ritardo (oltre i 10 minuti di tolleranza) dovranno attendere nell'atrio dell'Istituto (sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico) l'inizio della seconda ora; saranno ammessi solo a seguito di autorizzazione del docente incaricato (referente di plesso, vice referente o altro docente eventualmente incaricato): per nessun motivo potranno essere allontanati da scuola. Durante l'intervallo di ricreazione, tutti i cancelli della scuola e portone di ingresso devono rimanere chiusi per ragioni di sicurezza;
- d. Sono tollerati durante tutto l'anno scolastico un massimo di 10 ritardi, superati i quali, lo studente riceverà una sanzione disciplinare secondo quanto riportato dal quadro specifico delle sanzioni disciplinari del presente Regolamento (art. 19). I ritardi dovuti ai mezzi di trasporto non saranno conteggiati, ma dovranno essere comunque giustificati sul registro on-line, specificando la motivazione e aggiungendo la linea, la corsa e l'orario di arrivo dell'autobus o del treno. Tuttavia, l'Istituto si riserva di effettuare controlli incrociati al fine di accertare la veridicità della motivazione e di conseguenza degli orari di arrivo dei mezzi di trasporto. Qualora venisse accertato che la motivazione prodotta sul libretto web delle giustificazioni non corrispondesse al vero, saranno presi severi provvedimenti disciplinari come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
- e. Fatte salve specifiche esigenze sanitarie, sono tollerate durante tutto l'anno scolastico un massimo di 10 uscite anticipate, superate le quali, lo studente riceverà una sanzione disciplinare secondo quanto riportato dal quadro specifico delle sanzioni disciplinari del presente Regolamento (art. 18). Le uscite anticipate dovute ai mezzi di trasporto non saranno conteggiate, ma dovranno essere comunque giustificate sul registro on-line, specificando la motivazione e aggiungendo la linea, la corsa e l'orario di partenza dell'autobus o del treno. Tuttavia, l'Istituto si riserva di effettuare controlli incrociati al fine di accertare la veridicità della motivazione e di conseguenza degli orari di partenza dei mezzi di trasporto. Qualora venisse accertato che la motivazione prodotta sul libretto web delle giustificazioni non corrispondesse al vero, saranno presi severi provvedimenti disciplinari come previsto dall'art. 18 del presente Regolamento;

3. Uscite anticipate

- a. Per gli alunni minorenni è sempre necessaria la presenza dei genitori o di loro delegati;
- b. In assenza del genitore e solo in casi eccezionali l'uscita sarà autorizzata solo se il genitore avrà inviato la richiesta, sulla mail istituzionale CSIS06800L@ISTRUZIONE.IT;
- c. l'insegnante annoterà l'ora di uscita sul registro on-line;
- d. non sono concessi permessi d'ingresso o di uscita per tutto l'anno scolastico se non per motivi documentati di trasporto e autorizzati dal Dirigente;
- e. i permessi permanenti di uscita anticipata sono indicati nella scheda apposta sul registro di classe.

4. Entrate in ritardo/uscite anticipate: liberatoria obbligo sorveglianza

Previa comunicazione da parte della Scuola e liberatoria firmata dai genitori, sarà autorizzata l'entrata posticipata e l'uscita anticipata degli alunni, qualora si presentasse una delle seguenti condizioni:

- impossibilità di sostituire il docente assente su assenza improvvisa;
- impossibilità di garantire l'attività di vigilanza nella classe

- a. Nel cambio di ora o in caso di eccezionale ritardo del docente, agli allievi è fatto divieto assoluto di uscire dall'aula, di sostare nei corridoi, di arrecare disturbo alle altre classi.

- b. Si raccomanda ai docenti di non consentire agli alunni di uscire dalle classi se non per casi di effettiva necessità e per brevissimo tempo e in ogni caso è consentita l'uscita di uno studente per volta dalla classe (possibilmente mai nelle prime due ore).
- c. All'inizio di ogni lezione deve essere assicurata la massima puntualità da parte dei docenti, compatibilmente con i tempi minimi di distanza tra un'aula e l'altra.

5. Intervallo di ricreazione

- a. Dopo le prime tre ore di lezione è concesso un intervallo per la ricreazione, della durata di 15 minuti; mentre, nei plessi ITI IPSSCOA ITE, nei giorni in cui è prevista la settima ora, potrebbe essere concesso un ulteriore intervallo di ricreazione di 10 minuti il cui inizio coinciderà con l'avvio della settima ora; durante i predetti intervalli di ricreazione è fatto obbligo agli studenti di tenere sempre un comportamento corretto e rispettoso degli altri e dell'istituzione, evitando qualunque situazione pericolosa per l'incolumità propria e degli altri, ferma restando la responsabilità disciplinare, civile e penale per chi compie atti dannosi alle persone e alle strutture.
- b. Durante la ricreazione gli alunni possono accedere al bar;
- c. E' assolutamente vietato agli alunni andare al bar durante le ore di lezione tranne che per situazioni di emergenza che dovranno essere autorizzati dal docente;
- d. Il gruppo classe durante la ricreazione va costantemente sorvegliato dal docente della terza ora o, nei giorni con l'orario scolastico prolungato e laddove è concesso l'ulteriore intervallo, dal docente della settima ora;

6. Aule Laboratori e vigilanza

- a. I docenti che svolgono le ore di lezione in laboratorio e in palestra sono tenuti a recarsi prima in classe e ad accompagnare gli alunni; lo stesso accadrà alla fine della lezione. Non è consentito agli alunni rimanere da soli all'interno dei laboratori e delle palestre.
- b. Il Docente dell'ultima ora di lezione deve aver cura che l'uscita degli allievi dalle aule non avvenga **in nessun caso prima del suono della campanella** e deve vigilare che la classe rimanga nel modo più ordinato e corretto possibile.
- c. Gli alunni possessori di veicoli e motoveicoli, all'inizio e alla fine delle lezioni, sono tenuti a circolare con prudenza all'interno del complesso scolastico, nel rispetto scrupoloso del codice della strada e della segnaletica predisposta; i motocicli vanno parcheggiati ordinatamente;
- d. Tutti i laboratori sono utilizzabili sia per le esercitazioni pratiche previste nelle discipline curriculari di indirizzo che per ogni attività rientrante nelle progettazioni di classe (su prenotazione e autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico all'uopo delegato).

Art. 10 - Divieto di fumo



- a. La scuola è impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza e alla legalità. Pertanto, sul tema del tabagismo si prefigge di:
 - Prevenire l'abitudine al fumo;
 - Garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
 - Promuovere iniziative informative/educative sul tema;
 - Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
 - Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e degli altri.
- b. Il Decreto-legge 12 settembre 2013, n.104 **"Misure urgenti in materia di istruzione,**

università e ricerca” (G.U. serie Generale n.214 del 12.09.2013) entrato in vigore il 12.09.2013 stabilisce testualmente:

- **All'art- 4 comma 1: il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di**
 - **pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;**
 - **All'art-4 comma 2: È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle**
 - **istituzioni scolastiche statali e paritarie;**
- c. I trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di un'ammenda (art 7 L 11 nov 1975- da 27,50 euro a 275 euro).
- d. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento si veda il regolamento fumo di istituto

Art. 11 - Utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici

La scuola deve essere un luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, in cui le varie componenti che concorrono al processo formativo dei ragazzi vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. Oggi l'utilizzo dilagante di strumenti di comunicazione elettronici, se non adeguatamente regolamentato, rischia di mettere in discussione anche le più semplici regole di convivenza sociale e civile. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta infatti un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, nonché in talune situazioni strumento per atti di bullismo e di violenza. Va inoltre evidenziato che in molti casi si crea nei ragazzi una vera e propria dipendenza che non permette loro di fruire a pieno le esperienze reali che stanno vivendo; ciò risulta particolarmente preoccupante in un contesto educativo come la scuola dove l'attenzione, la disponibilità al dialogo e la partecipazione risultano fondamentali per un processo formativo individuale motivato e proficuo. Occorre quindi stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore che certi comportamenti riguardanti l'utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici hanno per sé e per gli altri; con finalità educativa, vanno poi sanzionati i comportamenti scorretti con idonei provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti, ma anche a stimolare negli studenti una riflessione che li porti a maturare una condotta più responsabile, in accordo con quanto previsto dal DPR 249/1998 art. 3 comma 1-2-3 e dalle Linee guida del MIUR del 15 marzo 2007.

Ciò premesso:

1. è fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare, tablet, notebook, netbook e altri dispositivi elettronici di loro proprietà o in loro possesso durante l'attività didattica, salvo espressa richiesta di utilizzo da parte del docente per scopi didattici al fine di supportare i processi di insegnamento/apprendimento (nota n. 107190 /2022);
2. gli studenti, in caso di necessità, potranno tuttavia utilizzare o comunque tenere accesi i cellulari e gli altri apparecchi di cui sopra prima dell'inizio delle lezioni del mattino, dopo il termine finale delle stesse e durante l'intervallo di ricreazione;
3. il cellulare deve essere spento dallo studente all'inizio delle lezioni e riposto nello zaino o messo in tasca. Ai trasgressori il docente può chiedere di poggiarlo, a vista, sulla cattedra, nel qual caso lo studente verrà autorizzato a riprendere il cellulare o qualsivoglia dispositivo elettronico solo al termine della lezione e non prima che il docente abbia annotato sul registro l'accaduto;
4. eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e/o gravità, saranno soddisfatte solo attraverso l'ufficio alunni;
5. è fatto divieto assoluto di effettuare riprese, fotografie, registrazioni di suoni con qualsiasi tipologia di apparecchiatura elettronica adatta a tali scopi, salvo diversa disposizione esplicita del docente o del dirigente scolastico, da concordarsi di volta in volta e comunque sempre preventivamente con informazione e consenso degli interessati;
6. quanto stabilito per i cellulari vale per ogni altro mezzo di comunicazione ad esso assimilabile;
7. eventuali violazioni alle norme suddette saranno sanzionate secondo le modalità previste dal quadro specifico delle sanzioni disciplinari (art. 19).

Art. 12 - Regole per l'uso legale e consapevole di internet

1. Il curriculum scolastico, le aree di progetto prevedono che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC);
2. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse per integrare, arricchire e

approfondire gli argomenti trattati e costituisce una notevole opportunità per scambi culturali con gli studenti di altri Paesi;

3. La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare Internet per promuovere l'eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione;
4. Per gli studenti e per gli insegnanti l'accesso ad Internet è un privilegio e un diritto;
5. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari nell'uso di Internet, insegnandone un uso accettabile e responsabile, consono all'istituzione scolastica; L'obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curriculum scolastico, l'età e la maturità degli studenti;
6. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, delle norme e degli obblighi contrattuali, gli utenti si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi;
7. Nell'ambito dell'attività professionale il personale può accedere ad Internet;
8. La scuola può, nel rispetto della normativa sulla privacy, verificare i file presenti sulle postazioni ed i siti visitati;
9. E' fatto divieto di memorizzare ed installare software di provenienza illecita o non pertinente l'attività didattica sulle postazioni, né trasferire da Internet software non autorizzato;
10. L'uso di Internet da parte degli alunni, se non autorizzati dagli insegnanti, è vietato.

Art. 13 Viaggi di Istruzione

1. Finalità

I viaggi d'istruzione fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF. Poiché anche i viaggi di istruzione sono "progetti" la cui realizzazione è frutto della sinergia dell'elemento progettuale didattico e di quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo. Pertanto data l'importante ricaduta formativa dei viaggi di istruzione e delle visite guidate questi saranno permessi agli alunni particolarmente meritevoli nel comportamento: in presenza di eventuali note o comportamenti riprovevoli dimostrati, si procederà come indicato all'art. 13 punto 2 lettere e/f

2. Tipologie delle iniziative

- a. I consigli di classe, all'inizio di ogni anno scolastico, verificano le possibilità di attuare le suddette iniziative, a beneficio di tutti gli alunni frequentanti le scuole di pertinenza formulando le proposte da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
- b. Si considerano le iniziative distinte nelle diverse tipologie:
 - viaggio di istruzione (prevede almeno un pernottamento);
 - visita guidata (ha la durata di un'intera giornata);
 - uscita didattica (si conclude entro l'orario di lezione);
 - attività progettuale (1 giorno o più pernottamenti);
- c. Agli alunni e alle loro rispettive famiglie è necessario fornire preventivamente gli elementi conoscitivi per una adeguata documentazione sul contenuto delle iniziative stesse.
- d. È opportuno scegliere località significative sotto l'aspetto culturale, artistico, ambientale, privilegiando quelle più vicine, anche per evitare di sottoporre le famiglie ad impegni economici elevati;

3. Criteri e modalità organizzative

- a. Per le modalità organizzative si veda il vademecum viaggi di istruzione e visite guidate allegato al presente regolamento.
- b. Si deve prestare particolare attenzione al quadro d'insieme delle iniziative e dei costi che esse comportano.
- c. Possono essere approvati i viaggi e le visite se vedono la più ampia partecipazione degli alunni:
- d. Gli studenti che non partecipano al viaggio devono essere presenti a scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza devono presentare la dovuta giustificazione.
- e. Non possono partecipare alla visita guidata o al viaggio di istruzione organizzato alunni che abbiano riportato note disciplinari gravi o che abbiano riportato già al primo quadrimestre un voto in condotta inferiore all'8.
- f. Gli alunni particolarmente vivaci possono partecipare al viaggio previa autorizzazione del

consiglio di classe;

- g. La segreteria provvede alla richiesta dei preventivi alle ditte o agenzie seguendo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
- h. Ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee alla scuola salvo casi documentati. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, solo in casi eccezionali e previo assenso del Dirigente Scolastico, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.
- i. Per i viaggi d'istruzione e per le visite guidate, se l'iniziativa interessa una sola classe sono necessari due accompagnatori, se più classi uno ogni quindici alunni; al numero di accompagnatori va aggiunto un docente o educatore per ogni alunno con disabilità. Se al viaggio/visita/uscita partecipano due o più alunni con certificazione a norma della L.104/92, è possibile valutare, in accordo con il Dirigente Scolastico il numero di accompagnatori in relazione all'età dei discendenti, il grado di autonomia e la tipologia di disabilità.
- j. Tutti gli alunni minorenni potranno partecipare ai Viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare.

4. Docenti accompagnatori

1. I docenti accompagnatori sono in numero di uno ogni quindici studenti partecipanti salvo diversamente specificato nel bando.
2. Il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina.
3. I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice civile ("Culpa in vigilando"), integrato dall'art.61 Legge 312/1980, nei riguardi di tutti gli studenti partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidati a loro.
4. Compiti dei docenti accompagnatori:
 - Per le visite guidate hanno il compito di:
 - raccogliere la dichiarazione di assenso dei genitori;
 - predisporre gli elenchi dei partecipanti;
 - ricordare il rispetto dei tempi nel versamento delle quote;
 - predisporre il modulo di richiesta per effettuare il viaggio, la visita o l'uscita didattica;
 - segnalare tempestivamente all'ufficio didattica il nominativo di eventuali allievi che per gravi e documentati motivi siano impediti a partecipare al viaggio di istruzione o all'uscita didattica.
 - Seguire l'iter burocratico amministrativo coadiuvando la segreteria
 - Per i viaggi di istruzione, in supporto alla commissione viaggi di istituto hanno il compito di:
 - far pervenire agli studenti e alle loro famiglie, almeno una settimana prima della partenza, un documento indicante: l'itinerario dettagliato giorno per giorno; l'ora di partenza; il punto di ritrovo; l'ora prevista per il rientro; l'ubicazione e il numero di telefono dell'albergo; le regole di comportamento che gli studenti devono seguire durante il viaggio;
 - fornire agli studenti il materiale necessario per non perdersi (numeri di telefono, mappe, indicazioni dei luoghi di ritrovo, orari);
 - Occuparsi della disposizione delle camere
 - Seguire l'iter burocratico amministrativo coadiuvando la segreteria per tutto quanto di competenza
 - redigere, sull'apposito modulo, una relazione sull'andamento del viaggio di istruzione, contenente anche osservazioni utili per l'organizzazione di viaggi futuri.

5. Sicurezza

1. Le agenzie di viaggio interpellate dovranno essere in possesso di licenza di categoria AB.
2. Le ditte di autotrasporto devono produrre i documenti e le certificazioni che ne attestino l'affidabilità e il possesso di tutti i requisiti a norma delle leggi vigenti.
3. Nel caso di spostamenti in pullman superiori a nove ore giornaliere continuative il mezzo dovrà avere doppio autista.
4. Durante il tragitto con i mezzi di trasporto, i docenti accompagnatori avranno cura di garantire che gli alunni rimangano al loro posto, evitando che si creino situazioni pregiudizievoli per l'incolumità degli alunni, degli autisti e degli stessi accompagnatori.

5. Disposizioni finali

1. Tutti i partecipanti ai viaggi, visite o uscite dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni personali o cumulativi.
2. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento.
3. Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno, di norma, come sede di partenza e di arrivo,

il plesso scolastico di appartenenza. Da tale punto avrà quindi inizio l'uso del mezzo di trasporto stabilito.

4. Nel caso di infrazioni del regolamento, o di gravi comportamenti da parte degli alunni, che dovessero manifestarsi in momenti che esulano dalla stretta vigilanza dei docenti (ad esempio se si arrecano danni a persone o cose, negli spazi privati assegnati agli alunni o nelle ore notturne) e che possano compromettere il sano e sereno svolgimento dell'attività, saranno allertati i genitori i quali provvederanno a loro carico a raggiungere il gruppo e a riportare il figlio al proprio domicilio. Gli stessi alunni saranno sanzionati disciplinarmente.

TITOLO III DOCENTI

Art. 14. il profilo professionale del docente deve fondarsi sulle attività di seguito riportate.

- Proporsi agli allievi come esempio di comportamento etico e professionale con rispetto della loro personalità e sensibilità.
- Trattare l'allievo con dignità pari alla propria, evitando di trascendere sia nelle parole che nei modi.
- Individuare i casi di disagio giovanile e, in collaborazione con gli organi collegiali (Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto...) e con gli Enti preposti, adoperarsi per la rimozione degli ostacoli alla buona qualità della vita scolastica.
- Progettare il proprio lavoro didattico definendo gli obiettivi, selezionando i contenuti e distribuendoli nel tempo a disposizione, adottando metodologie appropriate, utilizzando gli opportuni sussidi, misurando e valutando i risultati del proprio lavoro e di quello degli allievi (strutturazione del lavoro individuale), verificando in modo continuativo il grado d'apprendimento della classe.
- Esprimere la propria offerta formativa, motivando il proprio intervento didattico esplicitandone obiettivi, strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione.
- Presentare ed illustrare, fin dall'inizio dell'anno scolastico, il proprio contratto formativo alla classe e con esso procedere, alla fine dell'anno, ad una valutazione e all'esame consuntivo del lavoro svolto in relazione ai mezzi impiegati (libri, apparati, ecc.).
- Procedere ad una valutazione dei livelli di partenza della classe e dei singoli allievi, per quanto riguarda la propria disciplina e in accordo con le indicazioni emerse nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari.
- Analizzare l'opportunità di un intervento di "allineamento" perché tutti gli allievi siano in possesso dei requisiti necessari per seguire il lavoro didattico.
- Coordinare la propria azione didattica e educativa con quella degli altri docenti della classe;
- Concordare con i colleghi una razionale scansione delle verifiche e del carico di lavoro da assegnare agli studenti in rapporto alla struttura dell'orario delle lezioni e della distribuzione delle discipline.
- Comunicare agli allievi la valutazione delle interrogazioni con motivazione e indicazioni correttive.
- Riconsegnare gli elaborati corretti in tempo ragionevolmente breve, accompagnando il voto con una motivazione.
- Fornire dati al coordinatore di classe sull'andamento della classe e dei singoli allievi, specie di quelli che incontrano difficoltà.
- Contattare, tramite il coordinatore, la famiglia dello studente in difficoltà per avere utili informazioni e per concordare eventuali strategie di recupero.
- Prima di recarsi in classe, devono apporre la propria firma di presenza sul foglio giornaliero predisposto
- Ogni docente avrà altresì obbligo di prendere visione delle eventuali sostituzioni di docenti assenti predisposte dal referente di plesso.
- In caso di assenza per malattia dare avviso immediato alla scuola non oltre le ore **7:45** con informativa contestuale al referente di plesso
- Le assenze programmate vanno segnalate con congruo anticipo (Legge 104, permesso per motivi familiari, permessi brevi ecc.).
- I giorni di ferie con sostituzione dei colleghi vanno richiesti al Dirigente almeno 3 giorni prima dell'assenza, prevedendo la sostituzione anche per le ore a disposizione. La disponibilità a sostituire un collega non può essere data nelle ore a disposizione

TITOLO IV

CONSERVAZIONE LOCALI, ARREDI, SUPPELLETTILI E STRUMENTI DIDATTICI DELLA SCUOLA. FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.

Art. 16 - Studenti e personale tutto della scuola si impegnano insieme a conservare l'integrità dell'istituto inteso come patrimonio sociale ad essi affidato.

Art. 17 – Rotture e danni

1. Per quanto riguarda i beni scolastici di ogni tipo, eventuali rotture dovute ad usura e ad incidenti involontari saranno riparate a carico della scuola o dell'ente locale proprietario.
2. Nell'eventualità che rotture o danni siano riconducibili a negligenza o a manifestazioni di vandalismo degli allievi, la riparazione sarà a carico dei responsabili, per i quali saranno presi opportuni provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Disciplina.
3. Gli alunni sono tenuti alla perfetta conservazione dei **notebook di classe e computer fissi** utilizzati come registro elettronico: in caso di sparizione o danneggiamento la classe intera sarà ritenuta responsabile del danno. Si ricorda che la manomissione del registro (come atto pubblico) è un reato.
4. Gli insegnanti, gli assistenti tecnici e gli studenti che utilizzano le attrezzature dei laboratori, dei reparti di lavorazione, delle aule di disegno e delle aule speciali sono responsabili della loro conservazione e sono tenuti all'immediata segnalazione alla Presidenza di eventuali danni o altre inconvenienze. In caso di danni valgono i criteri di cui **al Regolamento di Disciplina**

TITOLO V REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 18- Premessa regolamento disciplinare

Il regolamento disciplinare interno con le modifiche e integrazioni apportate a seguito del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 è articolato in 23 articoli sub Diritti e 23 articoli sub Doveri. Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235 sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 con il quale è stato emanato lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", norma che costituisce parte integrante del processo di attuazione dell'Autonomia. Lo Statuto, infatti, regolando in un unico testo i diritti e i doveri degli studenti, delinea un percorso di integrazione tra le componenti della scuola basato, oltre che sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità che sono i cardini della Scuola dell'Autonomia. Lo Statuto, all'art. 4, disegna anche un nuovo modello di disciplina sostitutivo di quello previsto dal Regio Decreto 4 maggio 1925 n. 653. Ciò comporta per le singole scuole di istruzione secondaria una serie di adempimenti:

- il compito di emanare i nuovi regolamenti di disciplina (diritti e doveri degli studenti nell'ambito della vita comunitaria scolastica (art. 4 comma 1 del decreto);
- il compito di costituire gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari con il relativo procedimento; (art. 4 comma 1 del decreto);
- il compito di definire le mancanze disciplinari; (art. 4 comma 1 del decreto);
- il compito di definire le relative sanzioni; (art. 4 comma 1 del decreto);
- il compito di istituire l'organo di garanzia interno alla scuola (art. 5 comma 1 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235);
- il compito di richiedere la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti del "Patto educativo di corresponsabilità (art. 5-bis del D.P.R. 21/11/2007 n. 235)
- Come stabilito dalla LEGGE N 150 /2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati" che "qualora la valutazione del comportamento sia inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o agli esami di stato. In caso di valutazione pari a sei decimi, per gli alunni della classe quinta del secondo ciclo, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare in sede di esame di stato.

Art. 19 Sanzioni disciplinari e organi competenti ad irrogare le sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari irrogabili secondo una scala riferita ad una crescente gravità della mancanza e i relativi organi interni alla scuola competenti a comminarle sono:

- a. La sanzione del richiamo verbale è inflitta dal singolo docente, dal Dirigente scolastico o suo delegato.
- b. La sanzione della nota disciplinare è inflitta dal singolo docente, dal Dirigente scolastico o suo delegato.
- c. La sanzione dell'ammonizione è inflitta dal Dirigente scolastico e notificata alla famiglia.
- d. La sanzione dell'allontanamento/sospensione dalle lezioni è inflitta dal Consiglio di classe con ratifica della Dirigenza scolastica.
- e. La sanzione dell'allontanamento/sospensione dalla scuola, da uno a quindici giorni, è inflitta dal Consiglio di Classe con ratifica della Dirigenza scolastica.
- f. La sanzione dell'allontanamento/sospensione dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ivi compreso l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e/o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è inflitta dal Consiglio di Istituto
- g. In caso di gravi o reiterate violazioni disciplinari, come definito dalla L. 150/2024, si prevede l'allontanamento dalla scuola e in caso di assenza superiore a 2 giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'elenco fornito dal Ministero

Art. 20 - Procedimento deliberato per irrogare le sanzioni disciplinari

1. Procedimento per sanzioni che richiedono richiami verbali o scritti

- a. Le infrazioni per le quali non è previsto l'allontanamento dello studente dalla scuola sono contestate verbalmente e per iscritto dal docente o dal coordinatore di classe allo studente, che deve essere ascoltato e può produrre testimonianze a chiarimento dei fatti.
- b. Il coordinatore di classe è tenuto a controllare periodicamente (almeno mensilmente) la sezione note disciplinari nel registro on-line e segnalare al Dirigente scolastico la reiterazione di comportamenti non corretti da parte di uno stesso studente.
- c. A partire dalla **3ª nota disciplinare** il Dirigente Scolastico potrà comminare **COMMINERA'** un'ammonizione scritta che verrà successivamente notificata alla famiglia. A partire dalla **6ª nota disciplinare** il Dirigente Scolastico potrà convocare il Consiglio di Classe straordinario per individuare ulteriori sanzioni disciplinari da comminare. **(Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari è sempre e comunque opportuno distinguere comportamenti non intenzionali, occasionali, o determinati da circostanze fortuite rispetto a mancanze gravi che indichino un costante e persistente atteggiamento negativo dello studente nei confronti dell'istituzione scolastica intesa in senso lato - art 28)**

Art 21. Procedimento per sanzioni che richiedono l'allontanamenti dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni

- a. L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni è previsto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari contemplate all'Art.38 del Regolamento d'istituto. La violazione delle norme disciplinari, viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, e/o dal coordinatore che ravvisi la reiterazione delle infrazioni, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.
- b. Qualora non vi sia ammissione di colpa o permangano dei dubbi lo studente ha diritto di essere sentito a difesa dal docente e dal Dirigente in un colloquio, *se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria.* Il Dirigente Scolastico, o il responsabile dell'istruttoria nominato dal dirigente, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.
- c. Una volta accertati i fatti e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto, si provvederà alla convocazione del Consiglio di Classe competente con un preavviso minimo di due giorni e il consiglio opererà in forma allargata a tutte le sue componenti: docenti e genitori e alunni rappresentanti di classe. *Lo studente interessato al quale deve essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio ha diritto a partecipare a tale momento e se*

minorenne, può essere assistito dai genitori, o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.

- d. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- e. Alla delibera non possono prendere parte membri in conflitto di interesse. Pertanto, qualora siano membri dell'organo deliberante, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare.
- f. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente e alla famiglia. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione
- g. Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe può individuare un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. L'eventuale individuazione dell'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.
- h. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Art 22. Procedimento per sanzioni che richiedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

- a. Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono le condizioni precisate *nell'art.28* del Regolamento d'Istituto, entrambe necessarie.
- b. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del penale.
- c. La mancanza che dà luogo ad una sanzione disciplinare di tale gravità viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.
- d. Successivamente si procede ad una contestazione d'addebito scritta del fatto, notificata alla famiglia entro tre giorni dal verificarsi dell'episodio, in detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione allo studente di presentarsi per essere sentito a difesa, anche alla presenza dei genitori, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
- e. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.
- f. Il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.
- g. Trascorsi i cinque giorni, Accertati i fatti e le responsabilità, il Dirigente informa il Presidente del Consiglio d'Istituto che provvede a convocare in seduta straordinaria il Consiglio per l'irrogazione della sanzione. Lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori, o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.
- h. L'Organo competente può deliberare anche qualora lo studente lo studente interessato (e, nel caso di minorenni, i suoi genitori) non si sia presentato e non abbia consegnato alcuna memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- i. L'intero procedimento deve comunque concludersi entro trenta giorni dal verificarsi dell'episodio.

Art 23 Procedimento per sanzioni che richiedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

- a. Si precisa che l'irrogazione di tali sanzioni, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.
- b. Si adotta procedura analoga al *comma 3 dell'art.36*

Art 24. Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia vengono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate. È prevista la possibilità di fare ulteriore ricorso all'Organo di garanzia regionale.

Art. 25 – Criteri per la irrogazione della sanzione

1. La responsabilità disciplinare è personale (va quindi accertata la effettiva responsabilità dei singoli).
2. Non può mai essere sanzionata la libera espressione di opinioni espresse in termini di correttezza formale valutata secondo criterio di buon senso in rapporto all'età dello studente, alle circostanze in cui si sono svolti i fatti, alla consuetudine di espressione invalsa e di fatto consolidata nell'ambito dell'ambiente scolastico.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 26 – Mancanze disciplinari

Dall'esame dello Statuto sono ipotizzabili cinque categorie generali di comportamenti configuranti mancanze disciplinari:

- a. Comportamenti contro la dignità, il rispetto e la individualità della persona umana come soggetto di libertà e pari diritti (compresa la riservatezza) nell'ambito della collettività scolastica.
- b. Comportamenti in violazione delle norme che regolano la organizzazione dell'Istituto e/o compromettano il buon funzionamento della scuola.
- c. Comportamenti turbativi della didattica tali da vanificarne o gravemente comprometterne il corretto svolgimento con danno per i percorsi di apprendimento individuali e collettivi (della classe).
- d. Comportamenti lesivi della integrità e della corretta manutenzione delle cose facenti parte del patrimonio della scuola.
- e. Comportamenti lesivi della dignità, del diritto di rappresentanza e del senso di responsabilità individuale e collettivo necessari per la gestione democratica della scuola.

Art. 27 – Quadro specifico delle sanzioni disciplinari

ai sensi del DPR 235/07 e della nota ministeriale 3602/PO del 4 luglio 2008

RISPETTO DELLE PERSONE

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi (DPR 249/98 Art.3 comma 2).

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONI | ORGANO COMPETENTE |
|--|---|---|
| Comportamento non rispettoso verso i compagni, docenti, personale Ata e/o utilizzo di un linguaggio volgare ed offensivo. | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) - Ammonizione (c) - Sospensione dalle lezioni (d) | Docente (a-b) Dirigente (c) Consiglio di classe (d) |
| Atti che denotano scarsa considerazione dei rilievi, osservazioni, indicazioni mossi dai docenti per sollecitare maggiore impegno e sul comportamento da assumere in determinate circostanze. (anche durante i viaggi di istruzione e le visite guidate) | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) | Docente (a-b) |
| Abbigliamento non decoroso e non adeguato all'ambiente scolastico | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (in caso di recidiva) (b) | Docente (a-b) Dirigente (c) |
| Fumo negli ambienti scolastici (spazi interni ed esterni). | - Sanzioni previste dalla Legge | Dirigente o un suo delegato |

| | | |
|--|---|---|
| Uso del cellulare o altri dispositivi elettronici personali durante l'attività didattica. | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) e relativa richiesta allo studente di poggiare il telefono spento, a vista, sulla cattedra. Al termine della lezione lo studente verrà autorizzato a riprendere il dispositivo. - Ammonizione (c) - Sospensione dalle lezioni (d) | Docente (a-b) Dirigente (c) Consiglio di classe (d) |
| Uso del cellulare o altri dispositivi elettronici personali per riprese fotografiche o video. | <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Sospensione dalle lezioni (c-d) - Sospensioni dalle lezioni e non ammissione agli scrutini/esame di Stato (e) Segnalazione alle Autorità competenti | Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto (d-e) |
| Aggressioni fisiche o verbali. Atti gravemente lesivi della dignità dei compagni, del personale scolastico e del rispetto ad essi dovuto. (anche durante i viaggi di istruzione e le visite guidate) | <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Sospensione dalle lezioni (c-d) - Sospensioni dalle lezioni e non ammissione agli scrutini/esame di Stato (e) | Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto (d-e) |
| Uso e/o induzione all'uso di sostanze illegali. (anche durante i viaggi di istruzione e le visite guidate) | <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Sospensione dalle lezioni (c-d) - Sospensioni dalle lezioni e non ammissione agli scrutini/esame di Stato (e) - Segnalazione alle Autorità competenti | Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto (d-e) |

RISPETTO DELLE COSE

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. (Art.3 comma 5 DPR 249/98) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola (Art.3 comma 6 DPR 249/98).

DANNEGGIAMENTI

Qualora si ravvisino guasti o danni al patrimonio scolastico è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto.

Eventuali danni arrecati al patrimonio scolastico devono essere rifusi secondo i seguenti criteri:

- 1.** Chi viene riconosciuto responsabile dei danneggiamenti è tenuto a risarcire il danno;
- 2.** Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nello svolgimento dell'attività didattica;
- 3.** Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, aule, palestra, laboratori) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa;
- 4.** Nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata alle parti comuni e il danno sarà risarcito come per le parti comuni (punto 3);
- 5.** Nel caso si accerti che le classi operanti per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula (corridoi, servizi, aule speciali, laboratori) risultino realmente estranee ai fatti, sarà la comunità studentesca ad assumersi l'onere della spesa;
- 6.** Se i danni riguardano spazi collettivi, e non saranno individuati i responsabili, il risarcimento spetterà all'intera collettività scolastica.

I genitori degli alunni sono tenuti alla rifusione dei danni provocati dai loro figli. Il danneggiamento del patrimonio scolastico, oltre che dar luogo al dovere del risarcimento in base ai costi documentati è comportamento sanzionabile con provvedimenti disciplinari.

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONI | ORGANO COMPETENTE |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Danni alle strutture, arredi, attrezzature scolastiche, sussidi didattici. - danni arrecati alle cose anche durante i viaggi di istruzione e le visite guidate | <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Sospensione dalle lezioni/attività socialmente utile (c- d) - Segnalazione alle Autorità competenti. - ** In tutti i casi: risarcimento danni. | Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto (d) |
| <ul style="list-style-type: none"> - Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola e/o dei compagni. | <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Sospensione dalle lezioni/attività socialmente utile (c- d) - Segnalazione alle Autorità competenti - ** In tutti i casi: restituzione o risarcimento. | Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto (d) |
| <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio di attrezzature, sussidi didattici, ambienti scolastici. - Uso improprio o danneggiamento di impianti preposti all'osservanza delle norme di sicurezza. | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare(b) - Ammonizione (c) - Sospensione dalle lezioni/attività socialmente utile (d- e) - ** In tutti i casi: risarcimento danni. | Docente (a-b) Dirigente (c) Consiglio di classe (d) Consiglio d'Istituto (e) |

RISPETTO DELLE REGOLE

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. (Art.3 comma 1 DPR 249/98)

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente (Art.3 comma 3 DPR 249/98). Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti (Art.3 comma 4 DPR 249/98).

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONI | ORGANO COMPETENTE |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Interventi di disturbo all'attività didattica e/o non pertinenti alla lezione. | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) - Ammonizione (c) | Docente (a-b) Dirigente (c) |
| <ul style="list-style-type: none"> - Scarso rispetto degli impegni scolastici e/o delle consegne. | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) - Ammonizione (d) | Docente (a-b) Dirigente (c) |
| <ul style="list-style-type: none"> - Scarso rispetto della puntualità nel rientro in classe dopo la ricreazione o al cambio dell'ora. | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) - Ammonizione (c) | Docente (a-b) Dirigente (c) |
| <ul style="list-style-type: none"> - Scarso assiduità nella frequenza e puntualità nelle giustificazioni. | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) - Ammonizione (c) | Docente (a-b) Dirigente (c) |

| | | |
|---|--|---|
| – Astensione collettiva arbitraria dalle lezioni. | - Esclusione da visite o viaggi di istruzione o da attività extracurricolari | – Consiglio di classe |
| – Uscita dall’aula o da scuola senza permesso. | – Richiamo verbale (a) – Nota disciplinare (b) – Ammonizione (c) – Sospensione dalle lezioni (d) | Docente (a-b) Dirigente (c) Consiglio di classe (d) |
| – Comportamenti lesivi della democrazia. | – Sospensione temporanea dall’attività di rappresentanza (a) – Esclusione dall’attività di rappresentanza (b) – Sospensione dalle lezioni / attività socialmente utile (c-d) | Dirigente (a-b) Consiglio di classe (c) Consiglio di istituto (d) |
| – Ritardo all’inizio delle lezioni (dopo le ore 08:00). | – Ammonizione - dall’11° ritardo - (a) – Sospensione dalle lezioni – dal 16° ritardo - (b) | Dirigente (a) Consiglio di classe (b) |

Art. 28 – Precisazioni relative alle sanzioni

- Ai sensi del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 è opportuno precisare che nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto e la sanzione è sempre temporanea, proporzionata alla gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano, ispirata alla riparazione del danno
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e pertanto:
 - Devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
 - Devono tendere al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
 - Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica, individuate e applicate in maniera proporzionale alla mancanza disciplinare. La commutazione può essere concessa per tutte le sanzioni tranne quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da scuola. Ragione per cui, qualora le condizioni lo richiedessero, è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in una delle seguenti attività alternative da concordare con la famiglia dell'alunno:
 - Attività manuali di piccola manutenzione sui beni scolastici in genere;
 - Attività di sistemazione degli spazi e pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, servizi, ecc.);
 - Eliminazione di situazioni di degrado di locali, spazi scolastici o dell’ambiente in generale;
 - Presenza in Istituto, oltre l’orario scolastico, il pomeriggio, per attività di studio, ricerca, approfondimento;
 - Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell’insegnante, di materiale per le attività didattiche o di progetto;
 - Attività da svolgersi nell’ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
 - Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali;
 - Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola e per la comunità scolastica in generale.
 - **Nell’accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari è sempre e comunque opportuno distinguere comportamenti non intenzionali, occasionali, o determinati da circostanze fortuite rispetto a mancanze gravi che indichino un costante e persistente atteggiamento negativo dello studente nei confronti dell’istituzione scolastica intesa in senso lato.**
 - Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a 15 giorni e il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio di Classe.

- Nei periodi di allontanamento **superiori ai 15 giorni**, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- Con riferimento alle sanzioni che comportano l'allontanamento della comunità scolastica per **più di quindici giorni**, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
- Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- L'allontanamento per **periodi superiori ai 15 giorni** può essere disposto se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:
 - Devono essere stati commessi "reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc. o vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) ed il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio d'Istituto.
 - Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, è disposto nei casi di recidiva, di atti di violenza grave e in presenza di reati di particolare gravità. Il provvedimento è di competenza del Consiglio d'Istituto. Nei periodi di allontanamento non superiore ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.